

## ART. 9.

Il segretario ed i membri del Direttorio nazionale del Partito nazionale fascista durano in carica tre anni.

(È approvato).

## ART. 10.

I segretari federali del Partito nazionale fascista sono nominati con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del Segretario del Partito e durano in carica un anno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli accordi aeronautici stipulati in Torino fra l'Italia e la Repubblica francese il 10 marzo 1929.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino fra l'Italia e la Repubblica francese il 10 marzo 1929.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 305-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1311, che dà esecuzione ai seguenti Accordi aeronautici stipulati tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese in Torino il 10 marzo 1929:

1º) Convenzione relativa all'impianto di linee di navigazione aerea;

2º) Protocollo relativo alle modalità di applicazione della Convenzione stessa ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, numero 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929 n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 314-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole Maresca. Ne ha facoltà.

MARESCA. Onorevoli camerati! È a perfetta conoscenza di tutti voi, che il Fascismo, dal suo instaurarsi, ha rivolto la sua attenzione alla educazione fisica e sportiva della gioventù, considerando che non poteva essere ammesso il principio che l'educazione fisica si limitasse ad una incomposta divagazione, senza direttive precise, nelle scuole e ad una attività privata di società ginnastiche, che spesso camuffavano sotto l'etichetta sportiva associazioni, la cui base principale era la politica e frequentemente la propaganda antinazionale.

Il Fascismo, considerando l'educazione fisica come questione di ordine generale e di interesse nazionale, ha studiato tale problema nei suoi aspetti scolastici ed extra-scolastici, disciplinandolo rigorosamente nei rapporti ineluttabili che devono intercorrere tra gli uni e gli altri.

E dalla istituzione dell'Ente nazionale per l'educazione fisica, che iniziò la costruzione di palestre, l'inquadramento delle squadre ginnastiche e dette i primi principi per l'educazione fisica nelle scuole secondarie, si passò alla creazione dell'Opera Nazionale Balilla, una delle più provvide realizzazioni del Fascismo, sorta con lo scopo di creare attorno al giovane una sana atmosfera di patriottismo, di fede e di unione spirituale.